

Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Alla Presidente del Consiglio regionale della Campania
Ai Consiglieri del Consiglio regionale della Campania

1. La presente mia relazione non può avere un carattere formale e burocratico, in ottemperanza a una prescrizione normativa.

Non si tratta, infatti, di un adempimento cartaceo ma si tratta della rappresentazione sintetica e concreta del rapporto malato che vi è oggi in Campania fra potere pubblico e Cittadino, delle resistenze circa lo sviluppo di necessari circuiti virtuosi e, persino, dei meccanismi di fuga, elusione o intimidazione qualora, come è improrogabile, si chiede di incidere, dalle singole doglianze, su meccanismi e logiche vigenti.

Basta evidenziare che rispetto alle gravi situazioni preliminarmente emerse nella mia prima relazione non vi è stato il concreto necessario riscontro né da parte dei diretti destinatari né da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

Per comprendere il tono e le ragioni della mia presente relazione, è consigliabile leggere o rileggere prima la mia precedente relazione.

E' evidente che in Campania siamo in presenza di un'anestesia generalizzata nei massimi vertici per i quali è meglio tentare di ignorare un vero Difensore Civico che non sia il solito personaggio campano che faccia da inutile ufficio reclami.

2. In questo quadro va spiegato come taluni Assessori regionali si siano sottratti al necessario confronto sull'uso di risorse pubbliche e su atti amministrativi, prendendo esempio da un Presidente di Regione che risponde a una nota del Difensore Civico campano impugnandogliela al TAR e chiedendogli un risarcimento di 25 mila euro.

3. In questo quadro va spiegato come un florido Ufficio che vedeva in Campania 15 dipendenti e un dirigente (e che vede oggi in Regioni meno tormentate come la Lombardia 25 dipendenti) sia stato ridotto a due soli dipendenti: il dott. Michele Salza, Coordinatore, e il dott. Gaetano Miranda, ai quali non mancano altre incombenze affidate, e con l'aiuto gradito di Carlo De Rosa fra le sue mille altre incombenze.

E' sufficiente pensare al numero e alla rilevanza delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e alla molteplicità di problemi in ciascuna per rendersi conto di tale assurdità. Per non parlare poi della delicatezza delle vicende che affronto come Garante del diritto alla salute.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0006601/U Data: 07/05/2020 19:21

Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e

Classifica:



Giuseppe Salza

Il quotidiano lavoro del mio ristretto Staff non è descrivibile e applico ad esso il noto enunciato di Ludwig Wittgenstein: "Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere"

Esprimo ai citati la mia gratitudine, anche per l'eroica disponibilità a fronteggiare tante questioni, ad assicurare una cura in tantissime distinte situazioni, alla voglia condivisa di costante miglioramento, ad ascoltare una folta popolazione quotidiana di affamati di giustizia.

4. Perché di questo si tratta.

Si va dal Difensore Civico perché si ha fame di Giustizia, perché la pubblica amministrazione non funziona, perché si è subito un torto o si sente di avere subito, spesso anche per il mancante necessario dialogo, un torto. E tale torto paradossalmente origina proprio da un cattivo uso dei poteri pubblici, costruiti per il trasparente, celere, efficace servizio del Cittadino (ma che dolorosamente si scoprono oscuri, lenti, infruttuosi).

Il Difensore Civico è, secondo i testi, il garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Ciò è vero quando la pubblica amministrazione conforma generalmente a tali valori e principi costituzionali il suo operato e allora il Difensore Civico è un utile ausiliario che aiuta il potere pubblico a mantenere la "diritta via".

Ma quando ci troviamo, come in Campania, rispetto a una vasta patologia diffusa, alla sfacciata arroganza di chi non vuole ascoltare persino ogni richiamo, al silenzio come preferito metodo diffuso di riscontro, il Difensore Civico non può essere il garante di qualcosa che, in realtà, non c'è ma si configura come promotore di Giustizia. In questo quadro il Difensore Civico non può prestarsi, anche in questa relazione, a rituali ma deve ricordare alla classe politica che la sovranità non appartiene ad essa.

5. La classe politica non è il nuovo Imperatore, libero di far calare prebende e posizioni "dall'alto" secondo i suoi oscuri disegni o secondo l'oscuro intrecciarsi, dividersi, combattersi di ancora più oscuri giochi di bande per la conquista del potere.

Non aveva già evidenziato chiaramente questo Difensore Civico che era l'ora di finirla con queste pagliacciate delle nomine arbitrarie, coperte da procedure formali, avvisi pubblici, curricula presentati e poi scelte preconfezionate in barba a ogni esperienza e competenza?

Non poteva e doveva essere la battaglia vinta dallo scrivente per divenire Difensore Civico un segnale di svolta e di avvio di un nuovo corso, recependo le pronunce giurisdizionali, mirando finalmente all'effettivo migliore funzionamento dei servizi pubblici e garantendo scelte comparative e non clientelari?

Come possono i servizi pubblici migliorare la loro qualità se la pubblica amministrazione, invece di aprire una sana competizione fra le migliori competenze ed esperienze nei vari campi, privilegia sempre i mediocri secondo il loro tasso di sudditanza alla banda o al ras?

6. In particolare il Difensore Civico non aveva, nella sua scorsa relazione, indicato che bisognava smetterla con quell'accanimento dell'Amministrazione regionale, anche giudiziale, per non fare essere nominato chi nell'avviso per Garante dei disabili aveva l'interesse legittimo pretensivo alla giusta nomina motivata, stanti i suoi maggiori titoli?

Eppure, non curante delle sentenze specifiche e non curante della mia relazione, la Regione Campania ha continuato a persistere e resistere nelle illegittimità fino alla fine ossia fino a che giustamente anche l'attuale Garante dei disabili, come lo scrivente, è stato nominato tramite commissario giudiziale.

7. Dobbiamo essere soddisfatti perché, dopo il mio caso e dopo la mia ultima relazione, vi è ora un altro luminoso esempio?

Debbo festeggiare perché è un'altra battaglia concretamente vinta per la meritocrazia, nonostante le resistenze della malapolitica?

In parte sì. Ma resta in vita il meccanismo diabolico delle nomine clientelari per cui solo qualora un coraggioso sfidi il sistema attuale si ha giustizia.

Qualcosa di nuovo si intravede, appena sprazzi di giustizia, ma non v'è ancora il necessario e improrogabile mutamento di rotta.

Questo non può darci pace. Restano in vita le precedenti nomine con tale sistema clientelare e soprattutto ancora più prosegue la logica della scelta immotivata, confacente a un dittatore ma non ai principi costituzionali ricordati dalla giustizia amministrativa.

8. Resta in vita un modello di scelta che ha un effetto "pedagogico" o, rectius, "antipedagogico" formidabile verso i giovani.

Lo sento implicitamente e, a tratti, persino esplicitamente:

"Che studiamo a fare, che ci prepariamo a fare, che maturiamo a fare, facendo sacrifici e impegnandoci, esperienze e competenze?

Cerchiamo solo di diventare un pulcino che sceglie una chioccia politica e aspetta che ci piazza! Oppure andiamo via da questa terra!"

E se spieghi che, comunque, ci può riuscire con la sola forza dei suoi meriti, ti accoglie uno sguardo rassegnato per dirti, anche senza parole, che ci può riuscire uno mentre mille si perdono e anche quell'uno è destinato, prima o poi, a soccombere.

Eppure nello scontro fra diritti e favori ci vuole proprio lo slancio di una gioventù scatenata per il grido di Silvio Spaventa: "Giustizia nell'Amministrazione", "impedendo che si corrompano le nostre istituzioni, nelle quali solamente il popolo italiano, colla libertà, può raggiungere il suo maggiore interesse"!

Quanta resistenza verso l'affermazione, soprattutto nell'amministrazione pubblica del Sud, dei principi costituzionali!

br. m. p. si sente

La mancanza di un mio omologo pugliese, calabrese, siciliano è segno che qui al Sud il Difensore Civico rompe schemi antichi non solo di familismo amorale ma di quello che io chiamo: movechismo, dall'espressione tipica del politicante di turno: "Mo veco io" (ossia "ora vedo io"), con cui si offre indipendentemente dal suo ruolo istituzionale a supporto di una ragione, sbagliata o giusta, sottopostagli.

Se non si ha diritto si può comunque agire per raccomandazione avverso l'avente diritto e persino l'avente diritto deve munirsi di raccomandazione.

E' evidente che tali metodologie consolidate ostacolano la Difesa Civica perché sono incompatibili con la presenza del Difensore Civico, Promotore dei Diritti nell'Amministrazione pubblica, Amico istituzionale del Cittadino (e che, quindi, è concorrenziale al ricorrere "agli amici degli amici").

Basta anche vedere i criteri formali ed elusivi di esame meritocratico che vengono adottate per la valutazione della performance dei dipendenti della pubblica amministrazione. E su tali valutazioni vi sono, in contraddittorio, significativi ricorsi. Ma molti tacciono e subiscono. Non è un caso che molti si rassegnano a che "burocrate" significhi lento, inefficace e negligente: perché mai poi bisognerebbe essere veloci, efficaci e innovativi se i criteri concreti che dominano sono quelli della compiacenza, addirittura chiamata merito.

Affrontiamo la realtà: persino nella scelta del Difensore Civico è più facile oggi piazzare un compagno di cordata dei contemporanei amministratori che un autentico Garante del Cittadino.

Nella mia relazione precedente avevo parlato del mio intervento sostitutivo sulla Città metropolitana di Napoli che, pur avendo nel proprio Statuto il Difensore Civico, non lo nominava.

In particolare sappiamo tutti che, in tali occasioni, i dialoghi fra i decisori vertono su: "a chi spetta?" e talora in tali dialoghi si indugia lungamente.

Ecco allora che il mio Commissario ad acta, sulla base di precedenti giurisprudenziali, già indicati nella mia precedente relazione, ha provveduto a nominare il Difensore Civico della Città metropolitana, finalmente, sulla base di criteri trasparenti e chiari di titoli di competenza ed esperienza.

Pensate Voi che la storia sia finita, come indicavo nella mia precedente relazione?

Nient'affatto!

Ecco che l'Amministrazione ricorre al TAR e l'occasione è buona per riaffermare la legalità della mia azione (allegato 1, Sentenza TAR Campania, Napoli, 21 maggio 2019, n. 2701, passata in giudicato).

9. Sì, vi sono storie che qualcuno vorrebbe non finissero mai! Costantemente cercare di rimettere in discussione un antagonista alla prassi vigente.

Ci sono volute otto pronunce giudiziarie, sempre a mio favore, perché io venissi nominato Difensore Civico.

E' una storia di otto anni. Talora le vicende giudiziarie sono lunghe perché gli esiti sono contrastanti. No, stavolta tutti i giudici mi davano sempre ragione ma la Regione Campania procedeva sempre in difformità fino all'esito finale in cui, con provvedimento di Commissario ad acta secondo statuizioni del Consiglio di Stato, sono stato nominato sulla base, come espressamente precisato nel provvedimento di nomina, del mio "documentato curriculum".

Mai nessun dubbio, nei numerosissimi contraddittori, è stato presentato dai due controinteressati (precedentemente nominati illegittimamente Difensori Civici) o dalla Regione Campania sul mio curriculum ma comunque ho voluto documentarlo in giudizio per evidenziare alcune incongruenze (chiamamole così!) di altrui curriculum e chiedendo e ottenendo, in contraddittorio, più pronunce giudiziarie.

Ebbene debbo, purtroppo, riparlare perché mi sono trovato, di nuovo, a distanza di più di un anno dalla mia nomina, dopo più procedimenti amministrativi e pronunce giudiziarie, davanti a una ANCORA nuova richiesta di verifica dei miei titoli, con una nota scritta da parte del dott. Vincenzo De Luca nella sua qualità di Presidente della Regione.

Tale autorevole intervento del Presidente della Regione è stato sostanzialmente motivato nella nota da due punti: 1. la mia carica è importante; 2. non ero stato nominato con ben volere dei politici nostrani (e, infatti, essi avevano prima voluto una persona e poi, con il cambio politico in Regione, un'altra persona). Sì, proprio così.

Allora, esaminando i due punti, 1. la mia carica sarà pure importante (anche se è l'unica carica al mondo di tale impegno svolta a titolo gratuito, ossia, per non farla funzionare, - ma con me anche questo è un metodo che non funziona - non sottopagato ma zeropagato!) e 2. sicuramente sarò fuori dalla "crocchia".

Ma questi due punti non possono essere ragioni per imporre metodi neostalinisti, non si può mettere ancora un'altra volta in discussione un giudicato, aprendo un ulteriore procedimento che lo viola in radice, e utilizzare uno strumento di controllo, che va utilizzato a campione su quanti non siano stati già verificati, solo per tentare di colpire o infastidire una persona non allineata.

Si sa che il mio curriculum non è breve, sta in versioni pubbliche sui Siti web del Consiglio regionale della Campania, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica (a disposizione dei destinatari della mia presente relazione ma anche di tutti i Cittadini) e anche del Parlamento Europeo ed è voluminosa la documentazione relativa.

Beh, è evidente che tale nuovo tormento è solo per fare circolare la voce che era stato aperto un procedimento sui miei titoli (ovviamente ineccepibili ma il punto è un altro ossia ci troviamo rispetto a un'espressione rude di dominio: sto controllando il mio controllore, rapporto non accettabile in un sistema democratico).

Giuseppe La Lanza

Se il dott. De Luca vuole ancora contestare qualcosa circa le sentenze (e andare incontro a una nuova soccombenza giudiziaria), veda se ci sta un avvocato che propone una revocazione dei provvedimenti giudiziari che hanno trattato i miei titoli e specificamente il curriculum "documentato".

Così come per la richiesta di risarcimento dei danni di 25000 euro, per mie confermate lettere, si sa bene che questi metodi aggressivi, indegni e illeciti certamente non riescono a intimidirmi ma hanno, tuttavia, una portata dissuasiva nei confronti di chi vuole fare il suo dovere e magari contrastare, quando occorre e spesso occorre, il malgoverno e la malamministrazione.

Non tutti sono resistenti a tali metodi e tanti, dinanzi a tali esempi sconcertanti di tormenti, ripiegano nel: "Ma chi me lo fa fare? Questo inizia pure con me e finisco di campare in pace".

Poiché, per quanto mi riguarda, non ho certamente cercato pace combattendo per un posto di combattimento, un siffatto comportamento semplicemente mi disgusta per l'utilizzo improprio del potere pubblico, di dipendenti della pubblica amministrazione, del loro tempo, del tempo di un Difensore Civico.

Dov'erano i "fondati dubbi" che la legge richiede per la verifica dei titoli? Oppure v'era un'indagine "a campione" in tutte le nomine negli ultimi cinque anni dell'Amministrazione del Consiglio regionale della Regione Campania? E questo campione è costituito solo dalla mia persona? Possibile mai? Ho chiesto di sapere chi erano i controllati negli ultimi cinque anni e non è risultato nessuno. Solo io.

Mi è sinceramente balenata la voglia di fare annullare subito, per vie giudiziarie, tale ordine del Presidente della Regione, già in sé arbitrario nei contenuti e poi rivolto alla distinta e autonoma Amministrazione del Consiglio regionale (ordine persino contrastante con il testuale giudicato! ordine che ha dovuto anche "saltare" la competente Presidente del Consiglio regionale!) ma, alla fine, mi dico che posso serenamente sopportare anche tale molestia, non posso permettere che si tenti astutamente e in malafede di dire che mi nego alla trasparenza, mi dedico a raccogliere e ordinare i miei titoli nelle modalità richiestemi (secondo il curriculum del 2012) e li presento alla qualificata, congiunta, addetta presenza di una terna brillante di dirigenti e funzionari preposti, illustrando ovviamente che partecipavo solo per mia trasparenza a questa procedura da inquisizione medievale e solo per evitare un contenzioso insensato.

Oltre ai titoli, mi viene impropriamente richiesto anche di firmare di non essere in condizioni di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39 del 2013. In verità, faccio presente, come evidenziato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (parere adottato con delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, agevolmente rintracciabile sul suo sito, bastando indicare: "Difensore Civico"), che il Difensore Civico non è soggetto a tale regime di inconfiribilità e incompatibilità. Nella delibera n. 622 citata viene chiaramente sancito in conclusione la "non applicazione delle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013".

Handwritten signature

Ma comunque, poiché non sono stato e non sono in nessuna condizione di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39 del 2013 e di ogni altra norma, firmo anche questa dichiarazione, non perché dovuta o perché siamo legittime queste richieste inquisitoriali ma esclusivamente per trasparenza volontaria.

L'occasione della verifica dei titoli mi è stata lieta per rimembrare parecchie esperienze, anche giovanili, e la vicenda si è chiusa con la compiuta esposizione dall'amministrazione del Consiglio regionale al Capo Gabinetto del Presidente della Regione, originario mandante.

Non mi voglio dimenticare di fare presente che la copia dell'ordine inquisitoriale del dott. De Luca l'ho vista dopo il "processo", il quale ha assunto, pertanto, un'atmosfera irrealistica e kafkiana. L'unico Difensore Civico in Europa che è stato per tre volte nella rosa finale per Difensore Civico europeo e che è sempre evidentemente risultato, dagli atti dell'Unione Europea, il più idoneo e titolato specificamente per l'incarico (anche se non soggetto alle lobby e cordate internazionali) è stato chiamato ancora una volta, dopo otto anni di atti (2010-2018), a straordinari "controlli" e "verifiche" senza che neppure ci fosse l'ombra di un rilievo specifico.

E' un po' come se si aprisse un processo penale per vedere se uno ha violato il codice penale!

10. Forza! Usciamo da queste miserie! E consoliamoci.

Innanzitutto sulla vicenda sostanziale per cui ho ottenuto una richiesta assurda giudiziaria di risarcimento di 25000 euro la legalità ha trionfato.

Si tratta della vicenda dei Navigator per cui, a differenza delle altre Regioni, il Presidente della Regione Campania non voleva procedere affinché fossero assunti ed io, pertanto, a lui mi sono rivolto.

I Navigator giustamente chiedevano al Presidente della Regione Campania di eliminare ogni ostacolo, non ottenendo neppure un appuntamento.

E' difficile rappresentare i toni beffardi utilizzati dal dott. De Luca rispetto a tali persone che avevano vinto una selezione. Il criterio distintivo utilizzato è chiaro. Anche questi non erano stati selezionati da lui.

11. Consapevoli che la legalità può trionfare, guardiamo ora al futuro che, per essere lieto, deve essere di tutti, estrinsecando quel principio di partecipazione di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione.

Possibile mai che per i Parchi solo l'avvertenza di richiedere lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione ha fatto ottenere il risultato dei regolamenti per la partecipazione, come nel Parco del Cilento?

Nulla di esaltante nel merito del regolamento! Ma comunque un buon viatico per l'azione nei comuni.

De Luca

12. Il mio commissario ad acta nel comune di Sassano per la mancanza del regolamento per la partecipazione ha svolto un ottimo lavoro, varando, con delibera del 30 settembre 2019, un regolamento per la partecipazione davvero innovativo e dalla parte dei Cittadini.

Il regolamento adottato prevede un Comune in cui vi siano:

un Codice deontologico dei pubblici amministratori che li mette in una posizione di servizio e aperta concretamente ai Cittadini;

nomine meritocratiche a tutti i livelli con procedure trasparenti, con curricula pubblicati preventivamente sul sito web per osservazioni di tutti (che vanno valutate);

consiglio comunale aperto;

referendum propositivi e direttamente deliberativi;

Garante del Cittadino non nominato dall'organo politico ma dal Forum dei Cittadini;

bilancio partecipativo e sociale con apporto dei Cittadini;

partecipazione diretta alla Macroregione Mediterranea.

Insomma un cambio di paradigma rispetto all'esistente!

Se si realizzasse in ogni Comune un regolamento con analoghi principi sarebbe finalmente realizzato quel principio di sovranità popolare previsto in Costituzione.

Ma l'Amministrazione regionale, unitamente al Comune di Sassano, ha contestato i miei atti e il TAR Salerno ha ritenuto che la competenza per il commissariamento sia del Presidente della Regione (e non del Difensore Civico).

Mi limito a evidenziare un solo fatto processuale: l'avvocatura della Regione Campania, preposta a difendere gli atti regionali del Difensore Civico, come ha fatto per i miei illegittimi predecessori, senza neppure previo avviso, si è schierata tout court con il Comune inadempiente. Un'ulteriore situazione paradossale!

La sentenza TAR Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), 21 gennaio 2020, n. 2056 è stata appellata, concentrandosi sul merito, e vedremo che statuirà il Consiglio di Stato.

13. La domanda – direbbe taluno – sorge spontanea:

Ma allora, acclarata e indiscussa l'inadempienza, perché il Presidente di Regione non ha mai proceduto e non procede lui rispetto ai tanti Comuni inadempienti, se davvero si ritiene competente in merito ai poteri sostitutivi ex art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000?

Altra domanda:

Ma è poi giusto dare competenze di tal genere a un organo politico che poi si troverebbe a fare i conti con Sindaci politicamente amici e avversari?

14. Le suindicate domande assumono rilevanza su altre vicende importanti. Nel quarto capitolo della mia precedente relazione parlavo concretamente di un punto centrale e cioè della sottorappresentazione dell'intelligenza e delle capacità delle donne alla guida delle varie amministrazioni locali, violando la normativa in materia.

Poiché le sentenze vanno rispettate (anche se è giusto impugnare quelle errate), considerando la predetta sentenza di Salerno, ho rimesso la vicenda al Presidente della Regione che, però, non ha provveduto e non provvede ancora.

Morale della favola: finché potevo procedere io prima della censura del Presidente della Regione e l'affermazione improvvisa della sua posizione rivendicatrice di propria competenza (solo verso me naturalmente, mai effettuata verso i miei predecessori!), la legge promozionale per le donne veniva sempre più rispettata e, con le buone soprattutto, i Sindaci si adeguavano, come perfettamente è avvenuto in Comuni quale Cesa, Villa di Briano, Calabritto.

“Ma da quando ci sei tu”, – direbbe Lucio Battisti –, gent.mo dott. De Luca, (mentre lasciavi via libera ai miei predecessori) è ora tutto fermo per la presenza delle donne e i casi di Aversa e Caserta, ove la sottorappresentazione di donne e la violazione di legge è palese, continuano indisturbati. A questo punto, se il Presidente di Regione non provvede per il rispetto della normativa, dovrò evidenziare le differenze dagli atti di Sassano e procedere comunque io per fare rispettare la legge per le donne? Non è che poi si scatenano nuove “gelosie”?

Insomma una risposta sarebbe giusto darla subito al Difensore Civico concretamente senza timori di scontentare Sindaci maschilisti di qualunque colore e non lasciando tale ambiguità, visto che ho finora riservata la scelta al dott. De Luca, perché non cerco potere ma di risolvere le questioni. In altri termini la situazione non può restare così.

15. In effetti se il Comune non provvede è giusto che si agisca in via sostitutiva. Così ho concluso il procedimento per i lavoratori del CMO licenziati per un groviglio burocratico che non permetteva la conclusione di un procedimento di autorizzazione del Comune di Torre Annunziata.

Il mio Commissario ad acta ha dato a Torre Annunziata l'autorizzazione per il trasferimento del CMO, ponendo fine all'“odissea” dei lavoratori licenziati”.

I lavoratori erano stati licenziati da un anno per un groviglio burocratico dovuto al fatto che l'azienda CMO, obbligata a lasciare i precedenti locali perché dichiarati non idonei, non poteva continuare le attività in altro locale perché mancava l'autorizzazione richiesta per il trasferimento. La Città di Torre Annunziata evidenziava che non poteva dare l'autorizzazione richiesta perché aspettava il parere dell'ASL e della Regione Campania, la quale, come ho accertato, non aveva, invece, alcuna competenza; anche l'ASL sosteneva che non poteva dare il parere perché non aveva avuto risposta dalla Regione Campania; insomma, una situazione di paradossale burocrazia il cui prezzo era stato pagato dai lavoratori e dalle loro famiglie, che si sono rivolte al Difensore Civico.

Giuseppe F. L. L.

Stante il parere favorevole sulla idoneità dei locali da parte del Comando dei Vigili del Fuoco locali, il Commissario ad acta ha concesso l'autorizzazione ed è stata possibile la ripresa del lavoro interrotto e la riassunzione dei lavoratori licenziati.

16. Analogamente è avvenuto per il Comune di Casagiove ove solo la nomina del mio Commissario ad acta ha permesso la conclusione, richiesta dai proprietari, dei procedimenti (invito, allegato 3, e atto del mio Commissario ad acta, allegato 4).

Democrazia non è solo votare. Ma è anche avere il potere concreto, pieno e accessibile del Cittadino di ricondurre sempre il potere pubblico al suo servizio. La Costituzione statuisce che il potere "appartiene" al Popolo, non ai suoi delegati che non possono restare impunemente sordi rispetto alle fondate richieste.

E l'ordinamento deve tutelare il Cittadino in maniera concreta, completa e celere.

Vediamo anche questo caso specifico come esempio del fatto che il Cittadino può reagire, tramite il Difensore Civico, vittoriosamente contro la "sordocrazia".

Ad alcuni Cittadini di Casagiove era stato pacificamente riconosciuto, secondo le normative intervenute, il diritto di proprietà di abitazioni.

Dovevano soltanto pagare un importo per acquisirlo ma gli uffici non quantificavano loro la somma.

Stante l'inerzia, i Cittadini non sapevano quanto pagare, e, quindi, erano impediti ad acquisire la pacificamente dovuta proprietà del bene.

Ad altri raccomandati sì, a questi Cittadini no.

E' una storia comune: un cittadino vanta un diritto, nessuno lo ascolta, nessuno gli risponde, né l'amministrazione né la politica.

Forse non è amico, forse chiede solo un diritto e non un favore, forse non si rivolge agli amici degli amici.

Il Cittadino è inerme, subisce passivamente, sa che non può essere che le cose vadano in questo modo ma molto spesso non sa cosa fare.

Un giorno scopre il Difensore Civico il quale, in casi di inadempienza della PA comunale per atti obbligatori per legge, dopo le dovute verifiche del caso, adopera rimedi concreti, ad esempio attiva con determinazione i poteri sostitutivi e nomina un Commissario ad Acta.

Il Commissario si sostituisce nel Comune a tutto e tutti, amministrazione e politica, per far valere la legge su tutto e tutti.

Un vero e proprio Commissario del Popolo che dà giustizia!

La politica del muro dell'indifferenza, del silenzio e della sordità del potere pubblico può e deve essere sconfitta.

Ancora una volta è stata sconfitta.

La nostra Costituzione e la legge hanno già ben definito la posizione del Cittadino all'interno dello stato sociale.

Giuseppe F. L. L.

Il cittadino non è soltanto colui che sceglie i propri rappresentanti e stipendia i pubblici impiegati ma colui che ha diritto ad attività tempestive, efficaci, giuste della Pubblica Amministrazione.

17. Analogamente mi comporterò nei confronti del comune di Aversa se non colma subito i ritardi per l'adeguamento alle norme del mercato ortofrutticolo (invito, allegato 5).

18. Anche dove non sussistono poteri sostitutivi sono riuscito a ottenere concreti risultati, come dimostrano i miei inviti per i lavoratori di Almaviva (invito, allegato 6) e dei lavoratori di Hospital Service (ex American Laundry) (invito, allegato 7).

19. L'attuale perdurante situazione dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus non permette polemiche. Non mi soffermo neppure sull'assurdità di avere attribuito il ruolo di Garante della Salute senza dare poteri specifici concreti, senza dare personale (anzi riducendolo) né alcun tipo di risorsa. Mi limito a ricordare il mio immediato allarme sangue, l'intervento per i medici del pronto soccorso, il sollecito dei dispositivi di sicurezza e per la sicurezza e la richiesta di passaggio al telelavoro nei call-center.

20. In tale quadro sono giunte a prime soluzioni le vicende dei talassemici, evidenziate nella mia prima relazione.

Per gli autistici non si affrontano, invece, i nodi strutturali rilevanti così come esposti nella mia precedente relazione, anche se con interventi di esperti sono state affrontate specifiche situazioni di bambini nelle scuole con qualche miglioramento di terapie.

Intanto si è aggiunto un mio nuovo intervento per i bambini cosiddetti iperattivi e con disturbi di apprendimento (allegato 8).

21. L'azione riguardante l'ecomostro di Agrimonda, situato fra i comuni di Mariglianella e Marigliano, è giunta, a seguito di un mio "tallonamento" continuo, a decisioni ma non si procede ancora, - oltre che per la promessa centralina di monitoraggio, - alle concrete ultime attuazioni per un conflitto di competenze fra Regione Campania e Comune di Mariglianella. Eppure così la situazione degenera, sussiste un protratto gravissimo pericolo per la salute, non si riesce ancora a procedere alla necessaria bonifica, manca qualunque intervento del Ministero dell'ambiente e non è possibile restare in questa situazione.

22. Nelle anomalie troviamo spesso geneticamente un cattivo uso del potere pubblico.

Ad esempio viene segnalato da un Cittadino che un sito pubblico regionale dedicato a dare informazioni sul traffico sforna notizie erranee e fuorvianti. Dall'esame della vicenda da parte del Difensore Civico emerge, oltre che irregolarità nelle gare precedenti, persino che, cessato il termine del precedente affidamento all'impresa, non è stata indetta nuova gara ma è stata indetta una selezione e sono stati scelti – guarda caso! - gli ex dipendenti della stessa impresa, in buona parte imparentati fra loro.

23. Non avviliamoci rispetto a tali miserie, ampliamo i nostri orizzonti e apprendiamo dal futuro che emerge, costruendo un modello di pubblica amministrazione efficace e umana, produttiva e gentile, europea e meridionale.

E la sintesi di tale prospettiva è certamente il nuovo rapporto fra i Cittadini e l'Europa con lo sviluppo in corso delle Macroregioni.

In particolare la Macroregione Mediterranea, pur sorta in ritardo rispetto alle altre quattro Macroregioni che hanno già avuto approvata la strategia dagli organi europei, sta sviluppandosi celermente secondo un modello pienamente partecipativo, cogliendo ogni opportunità, poiché non esiste un Modello standard prescrittivo, secondo quanto precisamente evidenziò, nell'apposita sua relazione, il Commissario per la politica regionale dell'Unione Europea Pawel Samecki (2009).

La Macroregione ha due caratteristiche molto importanti e stimolanti:

1) diversamente da altre iniziative dell'Unione Europea, che sono tutte improntate alla compartecipazione di enti pubblici, la Macroregione è il più importante strumento per l'integrazione dei popoli, non prevedendosi una gestione di apparati politici e burocratici ma essendo possibile una Governance sulla base dell'impegno e delle competenze;

2) diversamente da altre iniziative dell'Unione Europea, si tratta di un'iniziativa sempre aperta alla partecipazione di confinanti realtà extraeuropee.

Il Difensore Civico campano, a seguito di espresso unanime invito dell'Assemblea della Macroregione Mediterranea che lo ha prescelto come Amministrazione Pubblica precedente, ha adottato il Decreto n. 9 del 12 novembre 2018, pubblicato sul Burc n. 89 del 29 novembre 2018 e ha visto con gioia gli enormi progressi della stessa Macroregione Mediterranea, inizialmente completamente sconosciuta, verso la strategia, come già avvenuto per le altre quattro macroregioni.

Infatti la Macroregione Baltica ha già avuto approvata la strategia nel 2009, la Macroregione del Danubio nel 2011, la Macroregione Adriatica Ionica nel 2014; la Macroregione Alpina nel 2016.

L'azione della Macroregione Mediterranea, con la sua apertura e portata innovativa, ha oramai messo in moto, quantunque non sia ancora conosciuta dalla generalità dei Cittadini, un entusiasmo, una voglia di partecipazione e una sinergia finora mai così sentita, particolarmente fra le organizzazioni professionali, culturali, sociali, imprenditoriali, sindacali e associative degli Enti locali.

In apprezzabile sintonia, con diverse modalità e forme, ciascuno ha evidenziato “il reale protagonismo dei vari attori” (lettera d’intenti della UIL nazionale), l’adesione convinta di enti locali (delibera AICCRE Campania) e la partecipazione possibile, in una visione europea ed extraeuropea, di realtà imprenditoriali e associative che “possono così sentire l’Europa più vicina e al tempo stesso procedere per il dialogo, lo sviluppo e la cooperazione”.

La strategia mediterranea permetterà all’Europa di integrare la sua proiezione internazionale, all’Italia di cogliere finalmente tutte le opportunità della sua posizione geografica e di rafforzare il suo peso in Europa e al Meridione d’Italia e alla Campania di rivendicare il suo ruolo di centralità nello sviluppo sociale dell’intero mediterraneo.

24. E’ bene che io concentri l’attenzione dei miei autorevoli interlocutori di questa relazione sulle suddette vicende centrali, desideroso di conoscere, aldilà degli aspetti formali di questa relazione, quali siano gli intendimenti e gli interventi.

Napoli, 31 marzo 2020


Avv. Giuseppe Fortunato

Giuseppe Fortunato



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2019, proposto da

Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cristiano e Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cristiano in Napoli, piazza Matteotti 1;

contro

Regione Campania e Difensore Civico della Regione Campania (non costituiti in giudizio);

nei confronti

Maria Carmen Piscione, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Claudia Piscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Viale Gramsci n. 10; Giuseppe Fortunato, Francesca Conte (non costituiti in giudizio);

per l'annullamento

- a) del decreto n. 13 del Difensore Civico della Regione Campania, acquisito al prot. 3211 del 10 gennaio 2019 della Città Metropolitana di Napoli, con il quale il predetto organo regionale ha nominato l'avv. Francesca Conte quale commissario ad acta, ai sensi dell'art. 136 del dlgs. 267/2000, per la nomina del Difensore Civico della Città Metropolitana di Napoli;
- b) delle rispettive note di invito dell'11 febbraio 2018 (acquisita al prot. 34445 del 21 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Napoli) e del 17 luglio 2018, menzionate nel decreto sub a);
- c) del decreto n. 3 dell'11 marzo 2018 del del Difensore Civico della Regione Campania, del pari menzionato nel decreto sub a) e di cui si ignora il contenuto;
- d) del verbale dell'11 gennaio 2019, di insediamento del commissario ad acta, avv. Francesca Conte;
- e) dell'ordinanza dell'11 gennaio 2019, con la quale il commissario ad acta ha ordinato l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento di nomina del Difensore Civico della Città Metropolitana di Napoli;
- f) del verbale del 17 gennaio 2019, di consegna degli atti del procedimento;

- g) dell'ordinanza n. 2 del 22 gennaio 2019, con la quale il commissario ad acta ha definito i criteri di valutazione dei curriculum degli aspiranti alla nomina di Difensore Civico della Città Metropolitana di Napoli;
- h) del verbale del 29 gennaio 2019, di schematizzazione dei punteggi attribuiti agli aspiranti alla nomina;
- i) del decreto del 29 gennaio 2019, con il quale il commissario ad acta ha nominato l'avv. Maria Carmen Piscione, quale Difensore Civico della Città Metropolitana di Napoli;
- 2) il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente all'adozione degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Maria Carmen Piscione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2019 e depositato il successivo 21 febbraio, la Città Metropolitana di Napoli ha esposto che con lettera acquisita al prot. 34445 del 21 febbraio 2018, il Difensore Civico della Regione Campania invitava il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli a espletare le procedure per la nomina del Difensore Civico, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Città Metropolitana, entro trenta giorni dal ricevimento della missiva.

A seguito dell'invito del Difensore Civico, il Direttore Generale della Città Metropolitana dott. Giuseppe Cozzolino chiedeva agli uffici competenti dell'ente con nota n. 54304 del 22 marzo 2018 la predisposizione del regolamento per il Difensore civico come previsto dallo stesso Statuto dell'ente.

In data 17 luglio 2018 il Difensore Civico regionale invitava nuovamente la Città Metropolitana a comunicare la predetta nomina entro 60 giorni, preavvertendo che in mancanza egli avrebbe nominato un commissario ad acta investendolo di tale compito; in riscontro il Segretario Generale della Città Metropolitana, Antonio Meola, con nota del 24 luglio 2018 (prot. n. 113654) comunicava al Difensore Civico di aver fissato all'ordine del giorno della seduta consiliare del 30 luglio 2018 l'approvazione del regolamento relativo alla figura del Difensore Civico, ritenuto dall'ente il necessario presupposto per addivenire alla sollecitata nomina.

Con nota del 27 luglio (prot. n. 114714) il Direttore Generale confermava che in data 30 luglio sarebbe stata discussa la bozza di regolamento, approvata poi con deliberazione del Consiglio metropolitano 30 luglio 2018, n. 145.

In attuazione della citata delibera consiliare, con determinazione dirigenziale n.5276 del 28.08.2018, la Direzione Supporto Organi Istituzionali ha approvato l'Avviso pubblico per la formazione di una lista di candidati da sottoporre al Consiglio Metropolitano per la nomina del Difensore Civico Metropolitano.

Con determinazione dirigenziale n. 6251 del 11.10.2018 sono stati individuati i componenti della Commissione per l'istruttoria delle istanze presentate, in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del citato Regolamento per l'Ufficio del Difensore Civico.

Al Protocollo Generale dell'Ente sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione e la commissione si è riunita per l'istruttoria delle istanze presentate in data 29 e 31 ottobre, 2 e 5 novembre 2018.

Con determinazione dirigenziale n. 7180 del 16.11.2018 è stato preso atto dei verbali della commissione costituita per l'istruttoria delle istanze presentate in riscontro all'avviso pubblico "per la formazione di una lista di candidati da sottoporre al Consiglio Metropolitan per la nomina del Difensore Civico" ed è stato definito l'elenco dei candidati esclusi e quella degli ammessi.

Con deliberazione 21 novembre 2018 (prot. n. 403), il Sindaco della Città Metropolitana ha approvato la lista dei candidati ammessi e formulato la proposta di approvazione della lista dei candidati al Consiglio del 17 dicembre 2018, ma l'elevato numero di punti all'ordine del giorno determinava lo stralcio della questione del Difensore civico.

Sicché in data 10 gennaio 2019 veniva notificato il decreto n. 13 con cui il Difensore civico regionale nominava il commissario ad acta, avvocato Francesca Conte che a sua volta avrebbe dovuto nominare il Difensore civico della Città Metropolitana.

Con verbale del 29 gennaio 2019, il commissario ad acta attribuiva i punteggi ai curriculum dei candidati ammessi e, all'esito, con decreto adottato e notificato in pari data (prot. n. 10967) provvedeva alla nomina dell'avv. Maria Carmen Piscione.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Città Metropolitana ha impugnato gli atti adottati dal difensore civico regionale e quelli del nominato commissario ad acta, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti sulla base dei motivi così di seguito rubricati e sintetizzati.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 3 della legge regionale 23/1978; Violazione del principio di autonomia degli enti locali affermato dall'art. 114 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 136 del d.lgs. 267/2000 - Carezza del potere di nomina di un commissario ad acta.

Secondo la legge regionale n. 23/1978 (art. 3, co. 4) il Difensore Civico non può procedere egli stesso alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione di un atto obbligatorio, bensì deve richiederne la nomina al Presidente della Giunta Regionale. La diversa previsione di cui all'art. 136 d.lgs. n. 267/2000 non sarebbe più in linea con la successiva giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313/2003).

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Violazione dell'art. 7 della legge 241/1998 – Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo – Eccesso di potere - Assenza dell'invito a provvedere entro un congruo termine.

Il Difensore Civico Regionale ha proceduto alla nomina del commissario ad acta senza un previo invito a provvedere né una comunicazione di avvio del procedimento di sostituzione, violando sia il disposto dell'art. 136 TUEL, che impone invece la previa diffida, sia lo stesso principio costituzionale di leale collaborazione.

Gli inviti a provvedere del febbraio e del luglio 2018 avevano avuto uno specifico riscontro da parte della Città Metropolitana che aveva indicato incumbenti da completare ai fini della nomina, ma di essi il Difensore civico regionale non ha minimamente tenuto conto, mentre tali riscontri avrebbero "azzerato" le diffide a cui si riferivano.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli - Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Eccesso di potere – Insussistenza di un atto doveroso a contenuto interamente predeterminato.

La nozione di atto “obbligatorio per legge” di cui all'art. 136 TUEL, la cui mancata adozione legittima la nomina del commissario ad acta da parte del Difensore civico, non può intendersi in senso onnicomprensivo e comprendere anche gli incombeni contemplati dallo statuto dell'ente stesso che non prevede nemmeno un termine per la nomina. Pertanto un ritardo nella nomina non sarebbe nemmeno configurabile, atteso che l'obbligo si sarebbe attualizzato solo a seguito dell'approvazione del regolamento in data 30 luglio 2018.

4) Segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli - Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Eccesso di potere – Insussistenza dell'inerzia – Illogicità – Travisamento dei fatti.

La Città Metropolitana avrebbe dato puntualmente conto di tutti gli adempimenti posti in essere dal momento in cui ha ricevuto l'invito a provvedere del Difensore civico regionale nel febbraio 2018.

5) Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/2000 – Eccesso di potere – Violazione del principio di imparzialità – Violazione del principio del giusto procedimento - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione Sviamento di potere.

L'atto del Difensore civico Regionale è stato adottato quasi in via d'urgenza e senza tenere conto del fatto che lo statuto prevedeva una serie di quorum deliberativi decrescenti per la nomina da parte della Città Metropolitana. Inoltre non sarebbe stato indicato il termine e l'autorità a cui ricorrere.

Con atto depositato in data 21 febbraio 2019 si è costituita in giudizio quale controinteressata l'avvocato Maria Carmen Piscione nominata Difensore civico della Città Metropolitana che, con un'articolata memoria difensiva, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito, successivamente depositando anche il verbale di insediamento avvenuto in data 27 febbraio 2019.

Il Difensore civico regionale non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2019 fissata per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Presidente ha dato avviso alle parti, che non si sono opposte, della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata; all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Può prescindersi dalla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso perché esso è infondato nel merito.

I motivi di censura per la loro obiettiva connessione possono essere esaminati congiuntamente.

Il presente giudizio ruota intorno alla questione della sussistenza del potere (dovere) del Difensore civico regionale di surrogare la Città Metropolitana di Napoli per non aver provveduto alla nomina del Difensore civico previsto dallo statuto dell'ente ricorrente.

Giova una breve premessa sul quadro normativo di riferimento.

L'art. 47, co. 1, dello statuto della Città Metropolitana, approvato con delibera del 21 giugno 2015 n. 2, prevede che “*La Città metropolitana istituisce il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, anche in relazione ad Aziende speciali, Società di capitale, Enti pubblici partecipati o convenzionati con la Città metropolitana*”; rileva altresì l'art. 136 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle norme

in materia di enti locali) a mente del quale *“Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”*.

Sulla base di tali previsioni normative il Difensore civico regionale ha ravvisato l'inadempimento della Città Metropolitana rispetto alla previsione statutaria e, in applicazione della disposizione di cui all'art. 136 TUEL, ha dapprima diffidato più volte la Città Metropolitana e poi ha nominato il commissario ad acta allo scopo di realizzare quanto stabilito dall'art. 47 dello statuto.

A fronte di tali presupposti normativi la Città Metropolitana invoca la previsione di cui all'art. 3, co. 4, della l.r. 23/1978 a tenore del quale *“Se il Difensore civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omissso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omissso”*. Secondo l'ente ricorrente il Difensore civico avrebbe dovuto chiedere al Presidente della Giunta regionale di attuare la previsione di cui all'art. 47 dello statuto della Città Metropolitana, non potendovi provvedere direttamente, soprattutto all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione che ha rafforzato le autonomie locali (successiva alla promulgazione del TUEL).

Invero la Corte costituzionale in una pronuncia avente ad oggetto proprio i poteri del Difensore civico regionale rispetto alle omissioni degli enti comunali ha affermato che: *<<La natura del Difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze, e per la loro incidenza diretta sull'autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale delle quali essi stessi assumono la responsabilità>>* (cfr. Corte cost. sentenza n. 173/04).

In altre decisioni, con riferimento più generale ai poteri sostitutivi della Regione rispetto agli enti locali insistenti sul proprio territorio, il Giudice delle leggi ha ritenuto legittime le previsioni in tal senso, stabilendo che la sostituzione concerna solo il compimento di attività "prive di discrezionalità nell'an", la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza n. 177 del 1988) e disponendo altresì che il potere surrogatorio sia esercitato da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (Corte Cost. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994 e n. 313 del 2003), prevedendo al contempo congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (Corte Cost. sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).

In forza di tali orientamenti del Giudice delle leggi il Collegio ritiene che i poteri surrogatori di cui all'art. 136 TUEL del Difensore civico rispetto agli inadempienti degli enti locali non possano configurarsi nei casi di atti e provvedimenti di competenza degli enti locali inadempienti che costituiscano espressione di un potere amministrativo connotato da un contenuto di ponderazione o di comparazione di interessi; in altre parole le sentenze appena citate si fondano sulla ravvisata garanzia costituzionale dell'autonomia degli enti locali negli spazi di propria competenza, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 136 TUEL che

prevede il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all'esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge deve riferirsi, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esclusivamente ai casi in cui l'Amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non riconosce all'Amministrazione spazi di valutazione se non di tipo tecnico/valutativo.

E ciò è quanto accade nell'ambito del procedimento di nomina del Difensore civico in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale, ma in forza di una comparazione tra più soggetti in applicazione di criteri di tipo oggettivo che sono, al più, connotati da discrezionalità di tipo tecnico e che quindi possono essere esercitati anche in via surrogatoria senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale degli enti locali.

Stando così le cose, deve ritenersi che nel caso di specie non sia applicabile la previsione di cui all'art. 3, co. 4, della l.r. n. 23/1978, dovendosi concludere nel senso che tale norma continui a trovare applicazione con riferimento all'esercizio di quei poteri che comparino interessi, rispetto ai quali, in linea con la segnalata giurisprudenza costituzionale, non può configurarsi un potere surrogatorio diretto del Difensore civico, potendo porre in essere controlli sostitutivi solo gli organi regionali di vertice, in quanto espressione della comunità territoriale e dotati di investitura democratica (anche su segnalazione del Difensore civico); resta invece applicabile l'art. 136 TUEL per i casi, come detto, di sostituzione degli enti locali nell'esercizio di compiti e poteri che non presentino contenuti di ponderazione di interessi.

Vero è che con la pronuncia richiamata dall'Amministrazione ricorrente (cfr. TAR Campania, Salerno, 4 maggio 2018, Sez. II, n. 689), questo Tribunale ha propugnato l'applicabilità della previsione di cui alla l.r. n. 23/1978 anche ai fini della nomina in via surrogatoria del Difensore civico, ma il Collegio ritiene di valorizzare la circostanza, evidenziata dalla predetta sentenza, della mancata comunicazione al Comune da parte del Difensore civico regionale della diffida a provvedere con ciò impedendo di fatto all'Amministrazione locale ricorrente di instaurare un contraddittorio con il Difensore civico ed eventualmente di provvedere alla nomina prescritta dalla legge prima che fossero esercitati i poteri sostitutivi.

Nel caso di specie, in senso reiettivo anche degli ulteriori motivi di ricorso, in più occasioni (nota del 21 febbraio 2018 e nota del 17 luglio 2018) il Difensore civico regionale ha chiesto alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 136 del TUEL di provvedere alla nomina del Difensore civico prevista dall'art. 47 dello statuto della città metropolitana; anzi con la nota del 17 luglio 2018, il Difensore civico regionale ha espressamente diffidato la Città Metropolitana a provvedere entro 60 giorni ma a tali inviti l'ente locale ha risposto dando conto solo degli adempimenti procedurali intermedi posti in essere.

A fronte degli univoci inviti ricevuti dal Difensore civico regionale, la Città Metropolitana ha addotto la necessità di adempiere a passaggi procedurali preliminari che, indipendentemente dalla loro stretta necessità rispetto alla nomina (si allude alla previa approvazione del regolamento), non potevano richiedere oltre un anno di tempo, senza considerare che lo statuto è stato approvato con delibera del 2015 e il Consiglio della Città Metropolitana ha stralciato il punto dall'ordine del giorno della seduta consiliare del dicembre 2018 concernente la nomina del Difensore civico, adducendo l'eccessivo numero di argomenti da trattare; in tal modo mostrando di non curarsi che per ben due volte il Difensore civico aveva invitato e

diffidato l'ente ricorrente a provvedere alla nomina e che il termine di 60 giorni di cui al secondo invito a provvedere del luglio 2018 era già scaduto da mesi.

Né può sostenersi che l'obbligo di legge fosse stato adempiuto mediante l'approvazione del regolamento del Difensore civico, come sostenuto dall'Amministrazione ricorrente, dovendosi considerare che l'art. 47 dello statuto espressamente si riferisce alla nomina del Difensore civico e non all'espletamento degli adempimenti procedurali prodromici alla sua designazione, peraltro di agevole realizzazione e comunque di complessità non tale da giustificare il decorso di un lasso temporale di quasi un anno nel corso del quale l'amministrazione locale è arrivata solo ad approvare la lista dei candidati ammessi, non riuscendo a selezionare la persona da nominare.

Se è vero infatti che l'art. 47 dello statuto dell'ente non prevede un termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla nomina è, altresì, vero che l'obbligo ivi contemplato è immediatamente vincolante per l'Amministrazione che avrebbe dovuto avviare il procedimento all'indomani dell'approvazione dello statuto e, comunque, non avrebbe dovuto ulteriormente temporeggiare dopo essere stata diffidata, per ben due volte, dal Difensore civico regionale in base al disposto di cui all'art. 136 TUEL, senza che quindi possa in questo senso ravvisarsi alcuna violazione del principio di leale collaborazione.

Sotto questo aspetto, i riscontri che pure parte ricorrente ha fornito al Difensore civico, potevano al più costituire una valida risposta nella fase iniziale, non potendo in seguito essere sufficienti nel momento in cui a dicembre 2018, dopo quasi un anno, si è dato conto dell'eliminazione dall'ordine del giorno della nomina del Difensore civico.

Argomentare diversamente, ipotizzando cioè che le risposte fornite dalla Città metropolitana valessero ad "azzerare" l'effetto delle diffide comunicate dall'ente controllore, come preteso dalla ricorrente, significherebbe consentire alle Amministrazioni inadempienti di disporre di un facile strumento per eludere i controlli del Difensore civico.

In definitiva tutti i motivi di ricorso si appalesano infondati e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della controinteressata. Nulla per le Amministrazioni intimare che non si sono costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Città Metropolitana di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della controinteressata nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre interessi ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente


Paolo Corciulo, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO



MARIALUIGIA VITAGLIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL LAVORO



Via Nicolardi, 143 - 80131 Napoli - Tel. Fax 081 2137977 cell: 3394601077 e-mail:
marialuigiavitagliano@gmail.com
Pec: marialuigia.vitagliano@odcecnapoli.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL COMUNE DI SASSANO DEL 30 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Regolamento per il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione popolare del Comune di Sassano.

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2019, alle ore 10.00, presso la Casa Comunale del Comune di Sassano e precisamente nell'Ufficio del Segretario Comunale

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Marialuigia Vitagliano, giusta nomina conferitagli dal Difensore Civico della Regione Campania, Avv. Giuseppe Fortunato, con Decreto n. 19 del 30.07.2019 numero di protocollo 0015774/U (All. 1), insediatasi nel suo ruolo come da verbale del 02 agosto 2019 sottoscritto dal Commissario ad Acta e dal Segretario Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale,

VISTO l'invito del Difensore Civico, avente protocollo n° 0018076/U del 22 ottobre 2018, a voler provvedere all'adozione del regolamento per il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione popolare del Comune di Sassano, con contestuale espressa avvertenza di commissariamento del Comune stesso in mancanza di riscontro oltre il termine assegnato di 60 (sessanta) giorni;

VISTO CHE il Comune di Sassano, alla data della notifica a mezzo PEC del Decreto di nomina della sottoscritta, non aveva provveduto a dotarsi dell'obbligatorio regolamento per il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione popolare;

VISTO CHE il Comune di Sassano ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 31 luglio 2019 ore 12,00 con notifica fatta il 23 luglio 2019 al Prefetto della Provincia di Salerno, alla Stazione dei Carabinieri di Sassano e al Responsabile dell'Albo Pretorio senza prevedere all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento in oggetto;

MARIALUIGIA VITAGLIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL LAVORO



Via Nicolardi, 143 - 80131 Napoli - Tel. Fax 081 2137977 cell: 3394601077 e-mail:
marialuigiavitagliano@gmail.com
Pec: marialuigia.vitagliano@odcecnapoli.it

VISTO CHE agli atti non risulta nessuna integrazione ai punti de cui all'ordine del giorno stabiliti per il Consiglio svoltosi in data 31 luglio 2019;

VISTO CHE il regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sassano al Titolo IV, art. 19, "Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio". "Convocazione" recita testualmente ai seguenti comma:

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza;

6. Nei casi di urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri presenti;

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza;

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, due giorni prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. È fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 6...;

L'Art. 22 - "Ordine del giorno" recita: Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CONSTATATO CHE nonostante la procedura non regolare, il Consiglio Comunale di Sassano approvava la Delibera n° 22 di approvazione del Regolamento per il funzionamento degli Istituti e degli Organismi di Partecipazione popolare;

CONSTATATO CHE anche dalla lettura del Regolamento approvato con Delibera n° 22 del 31 luglio 2019 dal Consiglio Comunale di Sassano si evince che lo stesso è insufficiente, in quanto non prevede alcuni Istituti sanciti dallo Statuto dello stesso comune e anche per tale motivo è illegittimo;

MARIALUIGIA VITAGLIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL LAVORO



Via Nicolardi, 143 - 80131 Napoli - Tel. Fax 081 2137977 cell: 3394601077 e-mail:
marialuigiavitagliano@gmail.com
Pec: marialuigia.vitagliano@odcecnapoli.it

CONSTATATO INOLTRE CHE nessun riferimento regolamentare viene fatto alle istanze, al consiglio comunale aperto, al Bilancio Sociale, al codice Deontologico dei Pubblici Amministratori, al Forum e al Garante del cittadino;

VISTA la nota del Difensore Civico presso la Regione Campania del 27 settembre 2019 (allegato 2);

PQM

Il Commissario ad Acta Dott.ssa Marialuigia Vitagliano, avendone titolo e legittimazione in base agli atti indicati in premessa, nella pienezza dei poteri e competenze derivategli dal Decreto n. 19 emanato dal Difensore Civico della Regione Campania in data 30.07.2019 con numero di protocollo 0015774/U.

ANNULLA

il Regolamento sugli Istituti e gli Organismi di Partecipazione Popolare approvato dal Consiglio Comunale di Sassano nella seduta del 31 luglio 2019, con delibera n° 22

Inoltre

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di approvare il Regolamento per il funzionamento degli Istituti e degli Organismi di partecipazione popolare, che consta di 74 articoli, redatto secondo quanto disposto dal T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, dalla Costituzione Italiana all'art. 118, dallo Statuto del Comune di Sassano all'art. 18-Partecipazione dei cittadini e al Titolo III-Partecipazione popolare-Capo I- Istituti di partecipazione- Art. 48 a 57. (All. 3)
- 3) Di rendere pubblico il Regolamento per il funzionamento degli Istituti e degli organismi di partecipazione popolare secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che all'Albo Pretorio on line per la pubblicità legale, con avviso nella home page del sito web e nel link della sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Sassano.

MARIALUIGIA VITAGLIANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL LAVORO

Via Nicolardi, 143 - 80131 Napoli - Tel. Fax 081 2137977 cell: 3394601077 e-mail:

marialuigiavitagliano@gmail.com

Pec: marialuigia.vitagliano@odcecnapoli.it

- 4) Di rendere pubblico il Regolamento in oggetto secondo le modalità di cui al punto 3 e senza indugio;
- 5) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di un avviso pubblico dell'avvenuta approvazione del Regolamento oggetto di questa delibera, per 15 (quindici) giorni consecutivi, affinché i cittadini ne possano prendere visione presso la Segreteria del Comune.
- 6) Di tenere a disposizione dei cittadini copia del presente regolamento perché essi ne possano prendere visione in qualsiasi momento.
- 7) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di Approvazione.
- 8) Di trasmettere copia della presente Deliberazione:
- All'Albo pretorio on line
 - Al Difensore Civico della Regione Campania
 - Al Responsabile dei Settori Affari Generali e Amministrativo
 - Ai responsabili di Settore
 - Al Difensore Civico della Regione Campania
 - Al Nucleo di Valutazione
 - All'Organismo Indipendente di Valutazione
 - Al segretario comunale
- 9) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile
- Si Allega:
- 1) Decreto n. 19 del 30.07.2019 numero di protocollo 0015774/U
 - 2) la nota del Difensore Civico presso la Regione Campania del 27 settembre 2019
 - 3) Regolamento per il funzionamento degli Istituti e degli Organismi di partecipazione popolare

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Marialuigia Vitagliano



Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Napoli n° 4247/44056

Partita IVA: 07840860634 - Codice Fiscale: VTG MLG 72R69 A455R



Consiglio Regionale della Campania

DECRETO N. 22

Il Difensore Civico

Al Signor Sindaco del Comune di Casagiove (CE)
Pec: protocollo generale@cittacasagiove.legalmail.it

E p.c. al Prof. Michele Falcone
Email: micfalcone@alice.it

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

- Visto l'art. 136 del decreto legislativo 18 maggio 2000 n. 267;
- Visto il ricorso n. 135 del 2019 del prof. Michele Falcone, nato a Caiazzo (CE), il 11.09.1943, residente in Casagiove (CE), alla Via Tescione n. 4, avverso il mancato completamento del procedimento di trasformazione di superficie in proprietà secondo la normativa intervenuta;
- Considerato che, in disparte le tante sollecitazioni inevase del prof. Michele Falcone nel periodo settennale 2012-2019, perveniva finalmente al ricorrente nota a firma del funzionario Arch. Maddalena De Felice e del Dirigente Ing. Fortunato Cesaroni in cui gli si comunicava che il completamento del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà doveva avvenire secondo parere di consulente dell'Ente, Avv. Antonio Romano;
- Considerato che, secondo tale parere il comune di Casagiove doveva *"verificare quale sia l'importo dovuto per la trasformazione"*;
- Considerato pertanto, alla luce della normativa vigente secondo l'interpretazione di legale dell'Ente, che il ricorrente procedeva a DIFFIDARE: il Sindaco Dott. Roberto Corsale, il Dirigente Ing. Fortunato Cesaroni, il Funzionario Architetto Maddalena De Felice e il Segretario Generale Dott. Clemente Lombardi, a QUANTIFICARE l'importo eventualmente dovuto per la trasformazione suddetta (rinunciando, a quanto occorre dedurre, all'ipotesi di gratuita della trasformazione);
- Constatato che è inutilmente decorso anche il termine di tale quantificazione;
- Visti gli atti tutti del procedimento e, da ultimo, la relazione inoltrata dall'avv. Corrado Riggio in data 23 luglio 2019;
- Visto l'invito di questo Ufficio prot. 15745/U del 30/07/2019, con cui si concedeva un ulteriore termine di trenta giorni, e la nota del 31/07/2019 con cui il Sindaco, ha chiesto all'Arch. Americo Picariello Dirigente dell'area tecnica di dare corso alle doglianze;
- Vista la nota del Prof. Michele Falcone, acquisita al nostro protocollo al n. 17374 del 13/09/2019, con la quale ribadisce che siffatta situazione si trascina da ben sette anni;

DECRETA

La dott.ssa Cristina Florenzano, CF FLR CST 77H63 H348A, è nominata Commissario ad acta, ex art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in via sostitutiva e con oneri a carico del Comune, per determinare le modalità e l'importo dovuto per procedere alla trasformazione indicata.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019746/U Data: 23/10/2019 11:31

Avv.  Fortunato


Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e

Classifica:



Centro Direzionale - Isola F/8 - 80143 NAPOLI

Tel. 0817783111 - Fax 0817783837

PER RICEVITA


COMUNE DI CASAGIOVE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 20/12/2019

(nominato con Decreto del Difensore Civico della Regione Campania n.22 del 23/10/2019 prot. n.0019746/U)

OGGETTO: determinazione importo per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie - Cooperativa HELIOS. Relazione e sintesi tecnica del procedimento (Allegato A). Esempio di calcolo del corrispettivo finale in capo alla cooperativa Helios (Allegato B).

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 11 e seguenti, nella Casa Comunale, il Commissario ad Acta Dott.ssa Cristina Florenzano, nominata con Decreto del Difensore Civico Regionale della Campania n. 22 del 23/10/2019 in via sostitutiva e con i poteri stabiliti dalla normativa vigente;

Premesso

l'art. 136 del D.Lgs del 18/05/2000 n. 627;

il ricorso n.135, prot. n. 0008525/E del 08/04/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno indirizzata al Difensore Civico regionale della Campania da parte del prof. Michele Falcone, nato a Caiazzo (CE), il 11.09.1943, residente in Casagiove (CE), alla via Tescione n. 4, Coop. HELIOS, avverso il mancato completamento del procedimento di trasformazione di superficie in proprietà secondo normativa intervenuta;

la nota prot. n. 0009247/U del 16/04/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno del Difensore Civico regionale della Campania indirizzata al Comune di Casagiove, e per conoscenza al ricorrente prof. Michele Falcone, richiedente chiarimenti alla luce dei fatti evidenziati nel succitato ricorso;

la nota prot. 0011114/E del 15/05/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno indirizzata al Difensore Civico regionale della Campania con cui viene comunicata da parte del ricorrente, prof. Michele Falcone, la mancata risposta da parte del Comune di Casagiove;

la nota prot. 0011918/U del 27/05/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno del Difensore Civico regionale della Campania indirizzata al Comune di Casagiove per sollecitare la risposta alla nota prot. 0009247/E del 16/04/2019 in merito ai chiarimenti inerenti al ricorso sopracitato con incarico all'Avv. Corrado Riggio, per conto del Difensore Civico regionale, di procedere a seguire gli atti procedurali e a trasmettere una compiuta relazione;

la relazione dell'Avv. Corrado Riggio del 23 luglio 2019 Prot. N 0015228/E 2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno indirizzata al Difensore Civico regionale della Campania;

la nota prot. n. 0015745/U del 30/07/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno del Difensore Civico regionale della Campania, indirizzata al Comune di Casagiove, e per conoscenza al ricorrente prof. Michele Falcone, con allegata la relazione dell'Avv. Riggio, di invito a comunicare nel termine ulteriore di trenta giorni al Difensore Civico regionale e al ricorrente prof. Falcone, le modalità e l'importo dovuto per la trasformazione del diritto in superficie in piena proprietà per la Coop. HELIOS, con espressa avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs del 18/05/2000 n. 627, alla nomina di Commissario ad Acta per procedere in via sostitutiva e con oneri a carico del Comune di Casagiove;

la nota del Sindaco del Comune di Casagiove del 31/07/2019 prot. n. 0016074 del 02/08/2019 - indirizzata al Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Casagiove Arch. Picariello Americo, all'Avv. Riggio e al Difensore Civico regionale della Campania (acquisito con nota prot. N. 0017261/U del 11/09/2019 - Ufficio



UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno) e trasmessa per conoscenza al ricorrente, prof. Michele Falcone, con la quale si invita a procedere il proprio Ufficio dell'Area Tecnica;

la nota prot. 0017374/E del 13/09/2019 - Ufficio UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno indirizzata al Difensore Civico regionale della Campania da parte del ricorrente, prof. Michele Falcone con la quale si ribadisce che siffatta situazione si trascina da oltre sette anni;

che con il citato Decreto del Difensore Civico Regionale della Campania n. 22 del 23/10/2019 emesso a seguito del ricorso n. 135 del 2019 del prof. Michele Falcone, nato a Caiazzo (CE), il 11.09.1943, residente in Casagiove (CE), alla via Tescione n. 4, in qualità di Presidente della disciolta Coop. HELIOS, avverso il mancato completamento del procedimento di trasformazione di superficie in proprietà secondo norma intervenuta, veniva nominata Commissario ad Acta la Dott.ssa Cristina Florenzano, ex art. 136 del D.Lgs n. 627/2000, in via sostitutiva e con i poteri stabiliti dalla normativa vigente per determinare le modalità e l'importo dovuto per la trasformazione del diritto in superficie in piena proprietà per la Coop. HELIOS;

che, in esecuzione al sopracitato Decreto, giorno 29/11/2019 il Commissario ad Acta ha proceduto all'insediamento in via sostitutiva e con oneri a carico del Comune di Casagiove per l'espletamento dell'incarico;

visto che

la legge 16 aprile 1962 n. 167, reca disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare;

la legge 22 ottobre 1971 n. 865, recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" ha modificato e integrato, tra l'altro, la legge 16 aprile 1962 n. 167 - "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare";

la medesima legge n. 865/1971, all'art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge n. 167/1962 possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ad alcune categorie di cittadini;

con Delibera di C.C. n. 158 del 24/07/1981 sono stati assegnati in diritto di superficie alla:

- **Cooperativa HELIOS lotti n. 18 – 21 per complessivi mq 2.443,25,**
assieme alla:
- Cooperativa IOVIS lotti n. 14–20 per complessivi mq 2.820,
- Cooperativa EDGARDO lotti n. 22–23–24-25-26-27 per complessivi mq 4.654,
- Cooperativa EUROPA lotti n. 5-17-19 per complessivi mq 3.561,25;

la legge 28 dicembre 1995 n. 549, all'art. 3, commi dal n. 75 al n. 81, consente che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, 4° comma, legge n. 865/1971;

con Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996 è stato modificato il titolo di assegnazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree concesse con Delibera di C.C. n. 158 del 24/07/1981, previa determinazione del prezzo delle aree trasformate, ai sensi del comma 77 dell'art. 3 della legge 549/1995, deliberando la cessione in diritto di proprietà per i lotti assegnati alle seguenti Cooperative:

- **Cooperativa HELIOS lotti n. 18 – 21 per complessivi mq 2.443,25,**
- Cooperativa IOVIS lotti n. 14–20 per complessivi mq 2.820,
- Cooperativa EDGARDO lotti n. 22–23–24-25-26-27 per complessivi mq 4.654,



- Cooperativa EUROPA lotti n. 5-17-19 per complessivi mq 3.561,25;

la legge 23 dicembre 1998 n. 448, circa la determinazione del prezzo delle aree trasformate, all'art. 31, comma 47, dispone che "La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48".

la legge 23 dicembre 1998 n. 448, all'art. 31, comma 48 – come modificato con legge n. 147 del 2013 all'art. 1, comma 392 - stabilisce che: "Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque, il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47."

la D.C.C. n. 44 del 30/11/2010 – Zona Ampliamento PEEP. Individuazione aree già assegnate in diritto di superficie da assegnare in diritto di proprietà – rispetto alla Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996, indica ulteriori cooperative nei cui confronti si può procedere all'assegnazione della proprietà e sono:

- Cooperativa Leonardo Da Vinci,
- Cooperativa La Residenza,
- Cooperativa Regina Mundi,
- Cooperativa Balinor,
- Cooperativa Magnolia

la D.G.C. n. 25 del 12/04/2016 – Provvedimenti per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, approva il criterio oggettivo al quale uniformare la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà secondo la formulazione espressa nell'Allegato A alla delibera stessa e, richiamando esclusivamente la D.C.C. n. 44 del 30/11/2010, di fatto, esclude le cooperative indicate nella Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996, tra le quali compare anche la Coop. HELIOS, pertanto, per quest'ultima risulta non determinata la formula per calcolo del corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

ritenendo per tale motivazione, che vada approvato anche per le cooperative richiamate nella Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996 il criterio oggettivo al quale uniformare la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà secondo il dettato normativo;

visto che, al fine di determinare il prezzo di trasformazione ex legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31, comma 48, si rileva che con D.C.C. n. 19 del 29/04/2019, tra l'altro, con riferimento alle aree ricadenti nel P.E.E.P già edificate ed assegnate in diritto di superficie, ai fini del passaggio al regime di proprietà, è stato deliberato di prendere a base, per l'anno 2019, per il calcolo del corrispettivo, il valore venale unitario dei terreni di €/mq 202,90, calcolato dall'Area Lavori Pubblici – Ufficio Espropri, nota prot. n. 6347 del 29.04.2014 con la quale è stato determinato il valore venale dei terreni in €/mq 202,90 a seguito di incarico conferito con la D.C.C. n. 44 del 30/11/2010;

ritenuto che, per evitare disparità di trattamento fra soggetti che si trovano in fattispecie analoghe, si debba applicare la formula approvata nell'Allegato A) della Delibera G.C. n. 25 del 12/04/2016 sia perché ha prodotto effetti nei confronti di alcune cooperative interessate sia perché il valore venale dei terreni

calcolato dall'Area Lavori Pubblici al 2019 è lo stesso calcolato alla base della formula approvata nell'Allegato A alla D.G.C. n. 25 del 12/04/2016;

ritenuto, pertanto, che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le cooperative indicate nella Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996 debba calcolarsi come da Allegato A) alla D.G.C. n. 25 del 12/04/2016. di cui a seguire si riporta testo integrale:

Valore venale attuale unitario dei terreni pari a euro €/mq 202,90 (D.C.C. n. 19 del 24/04/2019).

- *Il suddetto valore unitario di euro 202,90/mq, per effetto della legge 23 dicembre 1998 n. 448, all'art. 31, comma 48 – come modificato con legge n. 147 del 2013 all'art. 1, comma 392 viene calcolato al 60%,*
- *Il valore così ottenuto viene moltiplicato per i mq da cedere.*

All'importo come sopra quantificato devono essere detratte le somme pagate e debitamente incassate dal Comune, rivalutate sulla base della variazione Istat per le seguenti causali:

- ***corrispettivo concessione del diritto di superficie al netto degli oneri di urbanizzazione;***
- *maggiori oneri di esproprio eventualmente addebitati e versati.*

Qualora l'importo versato e da detrarre risulti superiore all'importo come sopra determinato è esclusa, ai sensi dell'art. 31 – comma 49 – della legge n. 448/98, la retrocessione della differenza in favore dei proprietari degli alloggi.

considerato che l'art. 31 della Legge 448/1998, comma 48 e ss.mm.ii., prevede che, ai fini del calcolo del corrispettivo da versarsi da parte dell'avente diritto, lo stesso debba essere quantificato **"al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie"** e che tale locuzione è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, dirette a determinarne l'incidenza sul calcolo del corrispettivo di trasformazione;

visti, a tal proposito,

- ✓ la sentenza del TAR Sardegna n. 1603/2002, in base alla quale nell'ipotesi in cui il corrispettivo per le opere di urbanizzazione sia stato determinato in misura pari costo della loro realizzazione da parte dell'ente locale e questo sia stato già versato per intero dal concessionario all'atto del riconoscimento del diritto di superficie, il relativo ammontare rivalutato debba essere detratto dal valore venale nella misura in cui tale valore tenga conto anche dell'incremento derivante dall'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area;
- ✓ il parere del Consiglio di Stato, Sez. II^a n. 5776/2003 del 16/11/2005, circa la pretesa da parte dei titolari del diritto di superficie di portare in detrazione al corrispettivo da pagare per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, anche gli oneri per le urbanizzazioni (primarie e secondarie). Anche in questo caso l'Ente comunale aveva eseguito i calcoli del corrispettivo senza sottrarre le somme relative agli oneri per le urbanizzazioni pagati dai titolari del diritto di superficie. Il Consiglio di Stato definisce la norma per il calcolo del corrispettivo (all'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998) sufficientemente chiara tanto da non richiedere esegesi di sorta. Testualmente riporta: *"Si ribadisce, pertanto, che, in fatto, la sottrazione degli oneri per le opere di urbanizzazione non è stata operata e che i calcoli riportati nelle tabelle allegati alla deliberazione n. 57 del 2000 qui impugnata non possono ritenersi conformi alle prescrizioni normative. [...] La Sezione osserva, per l'effetto, come le determinazioni dei corrispettivi del Comune di Mirano qui contestate non abbiano rispettato il pure chiaro disposto della disposizione appena trascritta".*
- ✓ la pronuncia della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 61/2016PAR del 17/02/2016 circa la corretta interpretazione dell'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998 e, specificamente, circa il significato da attribuire all'espressione **"al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie"** se gli oneri di concessione del diritto di superficie da detrarre dal corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà debbano ritenersi comprensivi anche di quanto corrisposto dal concessionario per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria destinate a rimanere di proprietà pubblica. A tal proposito, nel presente parere la Corte riprende totalmente l'interpretazione della

magistratura amministrativa e il TAR Sardegna, sentenza n. 1603/2002. Dunque, considera compresi "negli oneri di concessione del diritto di superficie" da scomputare da valore venale del bene percentualmente ridotto, non solo il corrispettivo per la cessione dell'area ma anche il corrispettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che il concessionario abbia già versato all'ente locale, entrambi ragguagliati ai valori attuali.

visti anche

- ✓ il parere dell'Avv. Antonio Romano trasmesso con nota prot. n. 3235 del 23/02/2018 e l'integrazione al primo parere trasmesso con nota prot. n. 13351 del 05/09/2018, secondo il quale, sulla determinazione del corrispettivo dovuto dalle cooperative per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e, specificamente, rispetto al corretto significato da attribuire alla locuzione "*al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie*" utilizzata dal legislatore nell'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998, vista la documentazione fornita dal comune e, in base alla giurisprudenza ricercata in merito, consultata anche la relazione sulla questione redatta a firma congiunta dal Sindaco Corsale e dall'Assessore al ramo Ing. Tornatora, condivide che negli oneri di concessione del diritto di superficie da scomputare dal valore venale del bene percentualmente ridotto, vanno compresi sia il corrispettivo per la cessione dell'area sia il corrispettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Testualmente tratto dal Parere sopracitato, dichiara: "*In conclusione, ritengo che dal corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato dal comune in base al valore venale del suolo, calcolato al 60%, vadano detratte le somme incassate dal comune quale corrispettivo per l'acquisizione dell'area, compresi i maggiori oneri di esproprio versati, nonché per il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione.*"

Poiché, come prima detto, è stata assunta in materia la Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 12/04/2016, il cui contenuto non risulta del tutto coerente con l'interpretazione dell'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998 in questa sede propugnata, qualora questa interpretazione sia condivisa dall'Amministrazione, è necessario procedere a una parziale rettifica di detta Deliberazione."

- ✓ la nota prot. n. 13489 del 19/09/2017 a firma dell'Assessore delegato Ing. Tornatora e del Sindaco in carica Roberto Corsale, in base alla quale, ricostruita la memoria storica degli atti amministrativi, richiamati i riferimenti giurisprudenziali sopra citati, formula un allegato A Bis alla D.G.C. n. 25 del 12/04/2016 dichiarando la volontà di procedere alla rettifica della citata Deliberazione di Giunta n.25/2016 al fine di armonizzare il criterio di calcolo all'interpretazione giurisprudenziale;

per tutto quanto sopra esposto, nei limiti dell'espletamento del mandato, si ritiene di dover armonizzare la formula di calcolo del corrispettivo utile alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà approvato con Deliberazione della G.C. n. 25 del 12/04/2016 al predetto orientamento giurisprudenziale e, altresì, si ritiene di perseguire la pedissequa applicazione della norma, le separate procedure di trasformazione del regime giuridico delle aree tramite la stipula di una convenzione diretta a consentire, a seguito di presentazione di apposita istanza e senza che sussista alcun obbligo al riguardo, ad ottenere nel caso della trasformazione la piena proprietà dell'area;

si ritiene, pertanto, che negli oneri di concessione del diritto di superficie - rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree - da detrarre dal corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato dal comune in base al valore venale del suolo, calcolato al 60%, vadano detratte le somme incassate dal comune quale corrispettivo per l'acquisizione dell'area, compresi gli eventuali maggiori oneri di esproprio versati, nonché per il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

rilevato che risultano intestate alla Coop. HELIOS le seguenti reversali per costo terreno e oneri di urbanizzazione:

- reversale n 820 emessa in data 01/07/1983 per lire 16.323.631 pari a euro 8.430,45 per costo terreno lotto n. 18 piano di zona 167;
- reversale n 821 emessa in data 01/07/1983 per lire 10.086.058 pari a euro 5.209,01 per costo terreno lotto n. 21 piano di zona 167;
- reversale n 1083 emessa in data 12/09/1983 per lire 2.596.940 pari a euro 1.341,20 per oneri di urbanizzazione;
- reversale n 185 emessa in data 23/02/1984 per lire 6.341.359 pari a euro 3.275,03 per oneri di urbanizzazione primaria lotto n. 18;
- reversale n 186 emessa in data 23/02/1984 per lire 5.086.842 pari a euro 2.627,13 per oneri di urbanizzazione secondaria lotto n. 18;
- reversale n 187 emessa in data 23/02/1984 per lire 3.909.805 pari a euro 2.019,24 per oneri di urbanizzazione primaria lotto n. 21;
- reversale n 188 emessa in data 23/02/1984 per lire 3.136.325 pari a euro 1.619,77 per oneri di urbanizzazione secondaria lotto n. 21;

ritenuto di dover adottare ogni iniziativa tesa alla definizione dei procedimenti per la cessione delle aree da assegnare in diritto di proprietà individuate anche nella Delibera di C.C. n. 39 del 28/05/1996, così come è stato per la Delibera C.C. n. 44 del 30/11/2010 e, pertanto, di assegnare la competenza alla sottoscrizione degli atti di cessione delle aree al Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica;

dato atto che gli oneri per la stipula dell'atto notarile sono a carico dei soggetti a favore dei quali avviene la cessione in proprietà delle aree;

acquisito l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica cui afferisce il Servizio gestione Amministrativa del Patrimonio;

dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente stante la natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi;

rilevato al fine di agevolare procedure, modalità e operazioni di calcolo del corrispettivo ipotetico per la trasformazione del diritto di superficie al diritto di proprietà della Cooperativa Helios, si è provveduto a predisporre i documenti che si allegano al presente atto:

- allegato A) Relazione e sintesi tecnica del procedimento e delle modalità di trasformazione,
- allegato B) Esempio di calcolo per la determinazione dell'importo dovuto per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie attraverso dell'applicazione del criterio approvato con D.G.C. n. 25 del 12/04/2016 e armonizzato alla giurisprudenza consolidata circa la corretta interpretazione della locuzione "al netto degli oneri di urbanizzazione" (art. 31, comma 48, della Legge 448/1998);

Sulla scorta di quanto premesso e ritenuto

DELIBERA

la premessa è parte integrante del presente atto unitamente ai seguenti atti:

- Relazione e sintesi tecnica del procedimento (Allegato A);
- Esempio di calcolo per la determinazione dell'importo dovuto per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie attraverso dell'applicazione del criterio approvato con D.G.C. n. 25 del 12/04/2016 e armonizzato alla giurisprudenza consolidata circa la corretta interpretazione della locuzione "al netto degli oneri di urbanizzazione" (art. 31, comma 48, della Legge 448/1998 (Allegato B);

1. **Di stabilire** che il corrispettivo per trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sia calcolato, applicando la delibera G.C. n. 25 del 12/04/2016 per evitare disparità di trattamento fra soggetti che si trovano in fattispecie analoghe, nel seguente modo:

Valore venale attuale unitario dei terreni pari a euro €/mq 202,90 (Delibera C.C. n. 19 del 24/04/2019).

- Il suddetto valore unitario di euro 202,90/mq, per effetto della legge 23 dicembre 1998 n. 448, all'art. 31, comma 48 – come modificato con legge n. 147 del 2013 all'art. 1, comma 392 viene calcolato al 60%;
- Il valore così ottenuto viene moltiplicato per i mq da cedere.


All'importo come sopra quantificato devono essere detratte le somme pagate e debitamente incassate dal Comune, rivalutate sulla base della variazione Istat per le seguenti causali:

- **corrispettivo concessione del diritto di superficie al netto degli oneri di urbanizzazione;**
- maggiori oneri di esproprio eventualmente addebitati e versati

Qualora l'importo versato e da detrarre risulti superiore all'importo come sopra determinato è esclusa, ai sensi dell'art. 31 – comma 49 – della legge n. 448/98, la retrocessione della differenza in favore dei proprietari degli alloggi.

2. **di stabilire**, pertanto, che dal corrispettivo così determinato, negli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, **siano detratte le somme incassate dal Comune quale corrispettivo per l'acquisizione dell'area, compresi gli eventuali maggiori oneri di esproprio versati, nonché il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata;**
3. **di demandare** al Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica le attività gestionali necessarie a pervenire alla stipula degli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà previa presentazione di formale istanza da parte dei soggetti interessati alla cessione delle aree;
4. **di dare atto** che gli oneri per la stipula dell'atto notarile sono a carico dei soggetti a favore dei quali avviene la cessione in proprietà delle aree;
5. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente stante la natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi;
6. **trasmettere** la presente delibera al Dirigente dell'Area Funzionale Tecnica ed all'Ufficio segreteria comunale per gli adempimenti inerenti la pubblicazione all'Albo On Line;
7. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile

Il Commissario ad Acta
Dr.ssa Cristina Florenzano



ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA AD OGGETTO:

Determinazione importo per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie - Cooperativa HELIOS. Relazione e sintesi tecnica del procedimento (Allegato A). Esempio di calcolo del corrispettivo finale in capo alla cooperativa Helios (Allegato B).

AREA FUNZIONALE N. 2
REGOLARITA' TECNICA


Favorevole

Contrario

Non necessità di parere di regolarità tecnica

Data, 20/12/2019

Il Responsabile



SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole


Contrario

Non necessità di parere di regolarità contabile

Data,

20/12/2019

Il Responsabile





Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

Ricorso n. 85/2020

(Si prega di citare il numero di ricorso nella risposta)

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: **0003891/U** Data: **06/03/2020 12:09**
Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e
Classifica:



Al Signor Sindaco del
Comune di Aversa (CE)
Pec: postacertificata@comuneaversa.it

e p.c. all'Associazione Assodiritti
Email: assodiritti@libero.it

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000;
Visto il ricorso n. 85 dell'Associazione ASSODIRITTI;
Vista la delibera di giunta municipale di Aversa n. 208 del 12 dicembre 2019;
Rilevato che, alla constatata necessità degli interventi comunali per l'adeguamento agli obblighi di legge, nel Mercato Ortofrutticolo, correlati all'ispezione dei NAS di Caserta dell'11 ottobre 2019, non corrisponde il rispetto del cronoprogramma;
Evidenziato che la ritardata azione dell'Ente espone al persistere di grave crisi sociale e occupazionale;

INVITA

il Comune di Aversa a provvedere senza indugio agli atti obbligatori per il rispetto della normativa nel Mercato Ortofrutticolo e a trasmettere entro 45 giorni una compiuta relazione da cui risulti il rispetto del cronoprogramma, con espressa avvertenza che, in mancanza, si provvederà, a spese e in sostituzione del Comune, alla nomina di apposito Commissario ad acta.

Nel medesimo termine di 45 giorni l'avv. Corrado Riggio, per conto di questo Difensore Civico, acquisirà notizie, atti e documenti, a visitare i luoghi e a trasmettere una precisa memoria in materia. Il Sindaco, gli Assessori e i funzionari dell'Ente sono invitati alla massima cooperazione.

Avv. 
Giuseppe Fortunato



Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

RICORSO n. 332/2019

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: **0022050/U** Data: **28/11/2019 11:42**

e p.c. All' INPS – Sede Nazionale

Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e

Classifica:



OGGETTO: Richiesta d'intervento Lavoratori ALMAVIVA - Trasmissione Atti.

Si trasmette, in allegato, per ogni attività relativa:

- **Copia del Ricorso n. 332/2019;**
- **Copia del Verbale dell'incontro del 12 novembre 2019.**

Cordiali saluti.

Giuseppe Fortunato
Avv. Giuseppe Fortunato

Protocollo: 0021068/I Data: 14/11/2019 10:51

Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e

Classifica:

Martedì 12 novembre 2019 alle ore 13 i lavoratori di Almagiva si sono incontrati con l'Avv. Giuseppe Fortunato, Difensore Civico presso la Regione Campania, per esaminare quali debbano essere possibili interventi di pubbliche amministrazioni rispetto alla grave situazione occupazionale.

Sono stati, pertanto, affrontati gli aspetti della vicenda.

Con determina dell'INPS del 13 marzo 2019 il servizio del Contact Center nazionale di Inps-Equititalia 803164 è stato assegnato alla RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) Comdata-Network.

Fino a quella data il servizio è stato gestito da Transcom e Covisian, aziende operanti a l'Aquila (500 dipendenti diretti o assunti in subappalto dal Consorzio Lavorabile), a Conversano (Lecce, 1500 dipendenti diretti Transcom), a Napoli (559 dipendenti in subappalto in Almagiva Contact) e Arzano (Napoli, 350 dipendenti diretti Covisian), più poche centinaia di lavoratori sempre in subappalto in aziende sparse tra il Lazio e la Calabria.

Le aziende non aggiudicatrici hanno impugnato la determina dell'INPS al TAR Lazio che in data 2 luglio 2019 si è pronunciato rigettando il ricorso e confermando l'assegnazione dell'appalto per i prossimi tre anni alla RTI subentrante Comdata-Network.

Per effetto del pronunciamento del TAR, il 2 agosto 2019 l'INPS e la RTI subentrante hanno stipulato il contratto di servizio per la gestione del Contact center nazionale INPS-Equititalia.

Da qui prende il via la trattativa sindacale per l'applicazione dell'art.1 comma 10 della legge 11/2016, denominata "Clausola Sociale", per la tutela dei lavoratori interessati da cambi di appalto nei servizi pubblici in ambito merceologico nel settore delle Telecomunicazioni.

In sostanza la RTI aggiudicatrice Comdata-Network contesta alle RTI uscenti i numeri indicati dalle singole aziende in appalto diretto e subappalto ritenendo questi numeri gonfiati. Le parti convengono di posticipare al 2 settembre 2019 l'avvio ufficiale della trattativa, al fine di approfondire meglio i requisiti di legge previsti dalla Clausola sociale per l'identificazione del perimetro occupazionale di riferimento. Per questo l'INPS concede una proroga a tutte le parti, in particolare alle RTI uscenti, per consentire la gestione fino al 31.12.2019 del servizio in capo alle RTI uscenti.

Il 2 settembre ha inizio la trattativa, ma il tavolo convocato in ASSOLOMBARDA salta più volte.

Si decide quindi di coinvolgere il MISE ma, anche con la presenza del MISE, negli incontri del 29 ottobre del 31 ottobre e del 4 novembre tra le RTI subentranti, quelle uscenti, le OO.SS. e l'INPS sostanzialmente non si addiende ad alcun accordo.

Pertanto, con comunicazione del 4 novembre 2019 Comdata-Network considera chiuso il percorso di clausola sociale con un mancato accordo.

In questo quadro va risolto il problema di 300 dipendenti full time equivalent, la gran parte dei quali sono operativi in Almagiva Napoli che, per effetto dei continui utilizzi su molteplici commesse, compresa quella INPS, sono considerati da Comdata-Network privi del requisito della esclusività previsto dalla legge 11/2016.

La Comdata-Network, avallata dal parere fornito da INPS, sostiene ristrettivamente che il diritto all'assunzione in applicazione della legge 11/2016 maturi nei sei mesi precedenti la stipula del contratto tra le aziende subentranti e l'INPS che ha messo a bando il servizio.

LE OO.SS. e le aziende uscenti, invece, evidenziano che la clausola sociale consideri il semestre per calcolare il criterio di esclusività su un servizio specifico a partire da un mese prima dell'avvio effettivo del passaggio di cantiere che, considerando il contratto stipulato il 2 agosto e la proroga INPS che stabiliva l'avvio del confronto per l'applicazione della clausola sociale a partire dal 2 settembre e non dal 2 agosto stesso giorno della stipula, è fissato al 2 dicembre prossimo.

Secondo la tesi di Comdata-Network occorre calcolare la presenza esclusiva sul servizio INPS dei lavoratori impattati a partire dal 2 agosto andando indietro di sei mesi ed arrivando quindi al 2 febbraio; pertanto, secondo questa tesi, il numero di lavoratori che avrebbero il requisito

Handwritten signature

di legge si restringerebbe considerevolmente. Se invece si circoscrive il perimetro ai sei mesi a ritroso dal 2 novembre, il numero sale sensibilmente.

E le OO.SS., le aziende uscenti e i lavoratori ovviamente ritengono, sentito anche il parere di alcuni legali, che i sei mesi debbano essere calcolati da 2 novembre e non già dal 2 agosto.

A questa considerazione, le aziende uscenti ove operano questa tipologia di lavoratori non considerati idonei da Comdata-Network rispondono con l'apertura delle procedure di mobilità ex legge 223/1991 ed Almaviva in particolare dichiara aperta in data 5 novembre 2019 la procedura di accesso al Fondo integrativo salariale ex art.14 c.1 D.lgs 148/2015 FIS art.29 D.lgs 148/2015 per tutti i 559 lavoratori attualmente impegnati ancora sul servizio INPS nel plesso di lavoro aziendale in via BRIN 69 a Napoli.

Contestualmente Comdata-Network, capofila della RTI aggiudicataria dell'appalto, ha avviato lo scorso 4 novembre il processo assunzionale in maniera unilaterale da concludersi inderogabilmente il prossimo 2 dicembre, data in cui è fissato da INPS il passaggio effettivo di cantiere e l'avvio dell'attività col nuovo fornitore, convocando presso la sede campana di recente apertura sita in Marcianise (provincia di Caserta, quindi senza nemmeno rispettare il principio della territorialità) i lavoratori di Almaviva Contact Napoli e quelli di Covisian per verificare individualmente con questi la eventuale sussistenza dei requisiti e formulare loro una proposta di lavoro.

I lavoratori ovviamente chiedono il rispetto dei criteri della legge 11/2016 che prevedono il mantenimento di tutte le condizioni di inquadramento profilo orario e art.18 provenienti dalla condizione precedente alle dipendenze di Almaviva.

Nel frattempo il Presidente INPS Pasquale Tridico - che pure al tavolo al MISE e prima in ASSOLOMBARDA aveva garantito che la RTI subentrante avrebbe dovuto assorbire tutti i lavoratori con login (OPCC) attiva su INPS alla data della stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario e cioè al 2 agosto 2019 - ha sottoposto al Governo il progetto di internalizzazione del Contact center INPS-Equititalia entro i prossimi due anni e il Governo lo ha fatto suo presentando uno specifico emendamento al "Salva Imprese" già approvato sia al Senato che alla Camera, che prevede la trasformazione di SISPI in INPS Servizi Spa. In tale ambito si prefigura l'internalizzazione del servizio in INPS Servizi e che verranno assorbiti tra due anni anche tutti i lavoratori che per i prossimi due anni saranno impegnati con le RTI aggiudicatarie.

Il Difensore Civico presso la Regione Campania Avv. Giuseppe Fortunato, al termine dell'incontro, ha sottolineato l'esigenza di riaprire un percorso negoziale, invitando le strutture periferiche del Ministero del Lavoro a ogni opportuna attività, evitando una non applicazione da parte della RTI aggiudicataria della legge 11/2016 e, contestualmente, bloccando la procedura di accesso al FIS avviata il 4 novembre da Almaviva, in quanto circoscritta al solo perimetro dei 559 lavoratori attualmente impegnati fino al 30/11/2019 sulla commessa INSP e non a tutti i restanti 400 lavoratori operanti nel centro Almaviva Napoli sulle altre commesse presenti nel plesso di lavoro di Napoli che sono, nella fattispecie, i contact center di GSE - Gestore dei Servizi energetici, Trenitalia ed Enasarco.

Avv. 
Giuseppe Fortunato

Giuseppe Fortunato



Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

Ricorso 69/2020

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002700/U Data: 19/02/2020 10:46
Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e
Classifica:



All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Sede di Napoli
Pec: itl.napoli@pec.ispettorato.gov.it
gcantisano@lavoro.gov.it

e p.c. Al Sindacato UGL Chimici
Pec: uglchimici_napoli@pec.it

All'American Laundry Osp. Spa
Pec: amministrazionestraordinaria@pec.americanlaundryospedaliera.it

All' Hospital Service srl
Pec: hospitalservicesr1@legalmail.it

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

- Visto l'art. 16 della legge 127 del 1997;
- Visto il ricorso n.69/2020;
- rilevato che dalla documentazione inoltrata i lavoratori dell'American Laundry Osp. Spa, nonostante la clausola di salvaguardia sociale di cui all'accordo per il rinnovo di contratto, sono stati sospesi o licenziati o indotti a dimettersi per avvalersi di contratti di apprendistato a tempo parziale a seguito di subentro contrattuale dell'Hospital Service s.r.l. con le aziende sanitarie napoletane (lotto 2 e lotto 3);
- constatato che tale clausola è operativa ed applicabile;

INVITA E RICHIEDE

all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale di Napoli di provvedere a ogni urgente verifica e attività a tutela del rispetto della clausola di salvaguardia, presentando una dettagliata relazione entro venti giorni dal ricevimento del presente invito.

La presente viene notificata anche alle Aziende dell'American Laundry Osp. Spa e Hospital Service s.r.l.

Avv. Giuseppe Fortunato



Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

Ricorso n. 52/2020

(Si prega di citare il numero di ricorso nella risposta)

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002221/U Data: 12/02/2020 10:35
 Ufficio: UD STAFF Pianificazione, qualità, controllo interno e
 Classifica:

Al Presidente della
Giunta della Regione Campania
Pec: capo.gab@pec.regione.campania.it.

Al Direttore Generale per la tutela della salute
Pec: dg.500400@pec.regione.campania.it



La sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è il disturbo neuropsichico e del neurosviluppo che è fra i più comuni disordini dell'età evolutiva (infanzia e fase adolescenziale) e, per le sue caratteristiche, condiziona totalmente l'intero futuro di un essere umano e dei suoi familiari.

L'ADHD nella maggior parte dei casi persiste anche in età adulta, compromettendo il funzionamento sociale, scolastico e professionale.

Secondo dati ISTAT del 2011 in Campania vi erano circa 17.000 casi con ADHD su una popolazione di circa 840.000 persone dai 6 ai 18 anni.

La situazione ha avuto un allucinante peggioramento per le ragioni sottoindicate.

Addirittura secondo dati ISTAT del 2019 in Campania vi sono 36760 minori con ADHD su una popolazione di 733381 minori dai 7 ai 17 anni. Molto più del doppio in una popolazione generale minorile di sensibile minore entità. Possiamo dire un'esplosione terribile in pochi anni. Ben 7338 sono indicati come casi gravi.

In base a quanto riportato nelle recenti *"Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza"*, la sindrome ADHD (insieme agli altri disturbi del neurosviluppo) *"rappresenta un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché estremamente frequente, spesso con manifestazione cronica e complessa"*.

La presa in cura della sindrome ADHD richiede interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi ed appropriati per modificarne il decorso. Interventi che devono includere competenze specialistiche mirate e in linea con evidenze scientifiche, capacità di integrazione multi-professionale e multi-istituzionale.

Invece, come si va a specificare, in Campania si ricevono risposte parziali, frammentarie, in un sistema di servizi gravemente insufficiente e non adeguato alle opportunità nel campo.

Inoltre, a fronte del drammatico rilevante incremento delle richieste di diagnosi ed intervento per la sindrome ADHD, si rileva una persistente ed elevata disomogeneità nell'organizzazione della rete dei servizi nelle diverse AA.SS.LL della regione Campania, che determina disomogeneità nei percorsi e rende complesso garantire equità di risposte, ma soprattutto accuratezza diagnostica ed appropriatezza terapeutica e ciò non garantisce alcuna tutela della salute mentale sia per l'età evolutiva che per quella adulta come indicato nel Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale** (PANSM).

Occorrono SUBITO specifici interventi per garantire la necessaria presa in cura dei pazienti con sindrome ADHD. I decreti DCA N. 23 del 29/03/2017 per ADHD in età adulta e DCA N. 51 del 29/06/2018 in età evolutiva risultano inadeguati e, per le parti positive, inattuati.

Questo Difensore Civico, Garante del diritto alla Salute, invita senza indugio per

1. l'aggiornamento D.C.A. N. 51 del 29/06/2018 per l'identificazione dei centri di riferimento aziendali per diagnosi e trattamento dell'ADHD in età evolutiva - **Centri di riferimento aziendali per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder);**
2. l'aggiornamento D.C.A. N. 23 del 29/03/2017 - Disposizioni per l'istituzione dei centri di riferimento regionali autorizzati alla prescrizione dei trattamenti farmacologici per cittadini adulti con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder); Occorre l'immediata definizione del protocollo diagnostico.



Consiglio Regionale della Campania
Il Difensore Civico

3. **verifica di attuazione** di quanto disposto con i predetti DCA 23/2017 e 51/2018 nelle strutture sanitarie distrettuali ASL ed aziende ospedaliere della Campania coinvolte dai predetti decreti;
4. **attivazione concreta**, come previsto dal D.C.A n. 51, del **“Gruppo di Coordinamento regionale coordinato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e composto dai Dirigenti delle UOD 12 Interventi Sociosanitari, UOD 17 Materno infantile e UOD 08 Politica del Farmaco , nonché dai responsabili dei servizi aziendali per il trattamento dell’ADHD, il monitoraggio delle attività dei servizi di riferimento per l’eventuale aggiornamento degli indirizzi e la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale (PDTA) regionale”**.
Tale gruppo di coordinamento, ad oggi, non si è ancora costituito nonostante il recente DCA regionale n. 32/2019 di approvazione di un **“Documento Tecnico di indirizzo sulla metodologia di stesura dei PDTA in Regione Campania”**;
5. **varo di Linee di GUIDA regionali per l’ADHD**;
6. **rettifica, aggiornamento ed integrazione della circolare del 21/03/2019 Prot. 2019.0182489 ed avente ad oggetto “Servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”**. In merito va rilevato che la disciplina regionale vigente inerente il neurosviluppo indicata nella circolare sia incompleta, non indicando nessuno dei decreti ed atti già emanati dalla stessa direzione regionale sanitaria, riguardanti la sindrome ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività), così come riportati di seguito:
 - a. D.G.R.C. N. 1406 del 27/07/2007, pubblicata sul BURC n. 49 del 10/09/2007, concernente la somministrazione delle specialità medicinali e la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico per il trattamento dell’ADHD in età evolutiva.
 - b. D.C.A. N. 105 dell’01/10/2014 del Commissario ad acta pubblicato sul BURC n. 70 del 13.10.2014 inerente la definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da ADHD.
 - c. D.C.A. N. 23 del 29/03/2017 circa l’identificazione dei centri per età adulta per l’ADHD.
 - d. D.C.A. N. 51 del 29/06/2018 circa l’identificazione dei centri di riferimento aziendali per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività per età evolutiva per l’ADHD. Modifiche e integrazioni alla DGRC n. 1406/2007

Il Difensore Civico regionale invita, pertanto, a procedere conseguenzialmente e far sapere ogni aspetto entro trenta giorni dalla presente nota.


Avv. Giuseppe Fortunato

amministrazione@pec.senato.it

camera_protcentrale@certcamera.it

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<postacert tipo="avvenuta-consegna" errore="nessuno">
  <intestazione>
    <mittente>protocollo.organismi@pec.cr.campania.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">amministrazione@pec.senato.it</destinatari>
    <destinatari tipo="certificato">camera_protcentrale@certcamera.it</destinatari>
    <risposte>protocollo.organismi@pec.cr.campania.it</risposte>
    <oggetto>Prot. n° 0006600 del 07/05/2020 19:20 - LETTERA DEL DIFENSORE CIVICO AVV.GIUSEPPE
    FORTUNATO</oggetto>
  </intestazione>
  <dati>
    <gestore-emittente>POSTE ITALIANE S.P.A.</gestore-emittente>
    <data zona="+0200">
      <giorno>07/05/2020</giorno>
      <ora>19:35:07</ora>
    </data>
    <identificativo>073DE673.0553DCF0.F033E148.66774753.posta-certificata@legalmail.it</identificativo>
    <msgid><898937299.3.1588872824902@localhost></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
    <consegna>camera_protcentrale@certcamera.it</consegna>
  </dati>
</postacert>
```